

Comunicazione n. DIN/1005620 del 25-1-2001

inviata alla società ... s.p.a.

Oggetto: Quesito in merito alla possibilità di utilizzare il servizio "Postel" per l'invio alla clientela dei rendiconti di cui all'articolo 62, comma 2, del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998 e successive modificazioni (rendiconti di gestione)

Con lettera del ..., pervenuta il ..., codesta società ha ritenuto necessario acquisire il parere di questa Commissione «in merito ad alcune richieste, pervenute da diverse società di Intermediazione utilizzatrici del servizio Postel, che hanno manifestato il loro interesse ad inviare ai loro clienti il rendiconto di cui al 2° comma dell'articolo 62 del Regolamento Consob n. 11522/98, tramite il servizio Postel, con recapito di posta ordinaria».

Codesta società ha, inoltre, specificato che la documentazione di cui sopra verrebbe consegnata dal cliente (l'intermediario che si avvale del servizio) telematicamente o su supporto informatico e che «all'atto di ricezione della corrispondenza [da parte della società medesima], il cliente riceverebbe, a seconda delle modalità di trasmissione, una ricevuta con firma dell'addetto del Centro di Accettazione Postel (nel caso di supporti informatici) o una e-mail di conferma, inviata automaticamente dal sistema nella sua casella di posta elettronica (nel caso di trasmissione telematica), nella quale è riportata la data di accettazione».

Premesso quanto sopra codesta società ha chiesto di sapere:

- 1) «se tali rendiconti possano essere inviati per posta ordinaria»;
- 2) «se le attestazioni di ricezione della corrispondenza rilasciata da Postel s.p.a. siano sufficienti a comprovare, da parte degli intermediari, l'avvenuto invio dei rendiconti nei termini indicati nell'articolo 62, comma 2».

Con riferimento al suddetto quesito si ritiene di fornire i seguenti chiarimenti.

In merito al primo punto, si è osservato che il 2° comma dell'articolo 62 del Regolamento Consob n. 11522/98, ai sensi del quale i rendiconti di gestione devono essere inviati dall'intermediario entro quindici giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di riferimento, nel prevedere l'invio al domicilio del cliente di tali rendiconti, nulla dispone in ordine alle modalità di inoltro della suddetta documentazione, con la conseguenza che, non essendo previsti mezzi specifici di spedizione, detto invio può senz'altro avvenire a mezzo lettera ordinaria.

Si detiene, infatti, che sia nella piena disponibilità e responsabilità dell'intermediario la scelta della modalità di invio ritenuta più idonea ad assicurare che, fermo restando il rispetto del termine per l'invio, il cliente riceva effettivamente il rendiconto in un ragionevole lasso di tempo.

Con riferimento al secondo punto del quesito, si ritiene che rientra, altresì, nella disponibilità e responsabilità dell'intermediario la scelta delle modalità con le quali dimostrare di avere adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 62, comma 2 del regolamento citato nei termini ivi previsti.

Si ricorda, peraltro, che l'articolo 56, comma 6 del regolamento n. 11522/98 impone agli intermediari l'adozione di procedure interne finalizzate alla ordinaria e sollecita gestione e archiviazione della corrispondenza e della documentazione ricevuta e trasmessa nell'ambito delle attività di intermediazione svolte, sia pure lasciando ampia libertà circa le modalità concrete attraverso le quali perseguire tale risultato.

Al riguardo, è parere della scrivente che una procedura interna relativa alla corrispondenza in uscita possa giudicarsi idonea ai sensi dell'articolo 56, comma 6, solo quando - tra l'altro- permetta

di risalire con esattezza alla data di invio della corrispondenza stessa (nel caso di specie dei rendiconti di gestione).

Ciò posto, con riguardo alla specifica richiesta oggetto del quesito, si ritiene che le attestazioni di ricezione della corrispondenza rilasciate dalla società Postel s.p.a. siano idonee al fine di comprovare l'adempimento degli obblighi sopra previsti se conservate unitamente alla copia del supporto utilizzato per la trasmissione della documentazione.

Al riguardo, si sottolinea che l'articolo 9 delle "Condizioni Generali" del contratto dei servizi offerti da codesta società prevede che quest'ultima provvede a mettere a disposizione delle Poste Italiane s.p.a., per il successivo recapito, la corrispondenza stampata entro 72 ore dalla consegna della documentazione da parte del cliente. Ne deriva che ai fini del rispetto, da parte del cliente/intermediario dell'obbligo di inviare il rendiconto di gestione entro quindici giorni lavorativi dalla chiusura del periodo di riferimento, l'intermediario medesimo dovrà tenere in debita considerazione il "tempo di lavorazione" necessario a codesta società per il successivo recapito della corrispondenza alle Poste Italiane; "tempo di lavorazione" che, ai sensi dell'articolo 9 delle "Condizioni Generali", sopra citate, per grandi volumi di corrispondenza (più di 20.000 pagine/giorno)» può anche essere superiore alle 72 ore indicate.

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa